ALLEGATO _____ AL
Rep.n. _____
Notaio Andrea Galleano

STATUTO DELLA FAMIGLIA COOPERATIVA ALBIANO E LASES – SOCIETÀ COOPERATIVA

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 – Costituzione e denominazione

È costituita, con sede nel Comune di Albiano, la Società cooperativa denominata "**Famiglia Cooperativa Albiano e Lases Società cooperativa**".

La Società esplica la propria attività nei Comuni di Albiano e Lona-Lases e potrà eventualmente estenderla ad altre zone, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I Soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e a ogni altro effetto di legge e del presente Statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro Soci.

Art. 2 – Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2098 (duemilanovantotto) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II – SCOPO E OGGETTO

Art. 3 – Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative, e ha per scopo quello di:

- fornire ai Soci beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;
- salvaguardare gli interessi dei Soci e dei consumatori in genere;
- promuovere iniziative utili alla soluzione di problemi sociali, economici e tecnici;
- favorire la vendita dei prodotti della cooperazione agricola, della cooperazione di produzione e lavoro e dell'artigianato locale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 – Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei Soci, la Cooperativa ha come oggetto:

a) l'acquisto, preferibilmente presso o mediante enti cooperativi, la produzione, la trasformazione e la distribuzione di beni di consumo e merci di qualsiasi specie, nonché la loro vendita al dettaglio e all'ingrosso, anche mediante strumenti digitali e canali innovativi;

b) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, ricreative, educative, sportive e sociali a favore dei Soci e delle loro famiglie, anche attraverso eventi, iniziative, corsi, servizi di comunità e progetti di promozione territoriale;

c) la gestione di magazzini, punti vendita, spazi multifunzionali, centri di aggregazione, strutture ricreative o culturali, nonché di servizi connessi alla distribuzione, logistica e prossimità; la Cooperativa può inoltre aprire punti vendita e strutture operative in zone ritenute strategiche per il raggiungimento degli scopi mutualistici e per il miglior servizio ai Soci;

d) lo sviluppo di servizi alla persona, servizi digitali,

iniziative ambientali e di sostenibilità, purché coerenti con lo scopo mutualistico e con gli interessi dei Soci.
La Cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, direttamente o indirettamente ad essi attinenti; può inoltre assumere partecipazioni in altre società, anche di capitali, o in imprese, enti od organismi aventi scopi analoghi o affini o che svolgono attività utili al perseguimento dello scopo sociale.
Prestito sociale. La Società può promuovere la raccolta di prestiti esclusivamente presso i Soci, nel rispetto della normativa vigente (incluse la Delibera CICR 19 luglio 2005 n. 1058 e le Istruzioni di Banca d'Italia sulla raccolta del risparmio da soggetti diversi dalle banche) e secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento Prestito Sociale approvato dall'Assemblea. Le somme versate dai Soci non possono superare i limiti previsti dalla legge; gli eventuali interessi corrisposti non possono eccedere il tasso massimo consentito.

TITOLO III – SOCI COOPERATORI

Art. 5 – Soci cooperatori

Possono essere Soci cooperatori persone fisiche, giuridiche ed enti con residenza, domicilio o sede nella zona di attività sociale o nei Comuni limitrofi, che intendono acquistare beni o fruire dei servizi offerti dalla Cooperativa. Non possono essere Soci coloro che esercitano imprese in concorrenza con la Cooperativa, che partecipano quali soci illimitatamente responsabili a società concorrenti o ricoprono in esse la carica di amministratore.

Art. 6 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:
- per le persone fisiche:
a) nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e, ove possibile, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
b) l'indicazione dell'attività svolta;
c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, entro i limiti di legge.
- per società, associazioni o enti:
a) ragione sociale o denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
c) la qualità del sottoscrittore.
La domanda deve contenere l'accettazione della clausola arbitrale di cui all'art. 36.
Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico; la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei Soci. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato entro 60 (sessanta) giorni e

comunicato agli interessati. In caso di diniego, l'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sull'istanza decida l'Assemblea dei Soci, che si pronuncia nella prima convocazione utile. Gli amministratori illustrano nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte in materia di ammissione dei Soci.

Art. 7 – Diritti e obblighi del Socio

I Soci hanno diritto di:

a) partecipare all'Assemblea e, se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, alle deliberazioni e all'elezione delle cariche sociali;

b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa;

c) prendere visione del bilancio annuale e presentare osservazioni sulla gestione;

d) esaminare il libro Soci, il libro verbali assemblee e, nei limiti di legge, il libro del Consiglio di Amministrazione.

I dipendenti della Società, anche se Soci, non possono essere eletti nelle cariche sociali.

I Soci si impegnano a:

a) versare la quota di capitale sottoscritta nei termini stabiliti dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali;

b) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali nell'esercizio delle rispettive competenze;

c) contribuire alla realizzazione dello scopo mutualistico, privilegiando – compatibilmente con le proprie esigenze – l'utilizzo dei servizi, delle attività e delle opportunità offerte dalla Cooperativa.

Art. 8 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

a. recesso, esercitato nei casi e con le modalità previste dalla legge e dallo statuto;

b. esclusione, deliberata nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto;

c. morte, nel caso di persone fisiche, ovvero estinzione, nel caso di enti.

Le quote sociali non sono trasferibili e non possono essere cedute, vincolate o date in pegno, fermo il diritto di recesso di cui al successivo art. 9.

Art. 9 – Recesso

Ferme le cause di recesso previste dalla legge e fermo quanto previsto dal successivo art. 17 per i Soci sovventori, il Socio può recedere dalla Società con preavviso di almeno novanta giorni. Tale recesso non può essere esercitato prima che siano trascorsi almeno due anni dall'ammissione del Socio nella Società, salvi i casi in cui la legge ne consenta l'esercizio anticipato.

Il Socio che intende recedere deve comunicarlo alla Società mediante lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli

amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.
In ogni caso, il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per i rapporti mutualistici tra Socio e Società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 10 – Esclusione

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del Socio:
a) che abbia perduto i requisiti di ammissione;
b) gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni che derivano dallo Statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni degli organi assembleari;
c) moroso nel versamento della quota o nel pagamento di debiti verso la Cooperativa, previa intimazione ad adempiere ai sensi di legge;
d) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.
La deliberazione è comunicata mediante lettera raccomandata o PEC. Il Socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 36 e 37 entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione nel libro Soci.

Art. 11 – Morte del Socio

In caso di morte del Socio, il successore può essere ammesso in sua vece qualora sia in possesso dei requisiti previsti e presenti domanda al Consiglio d'Amministrazione entro sei mesi dal decesso. In presenza di più successori, essi nominano un rappresentante comune. Decorso inutilmente il termine di sei mesi senza domanda, il rapporto sociale si intende sciolto e agli eredi spetta esclusivamente il rimborso della quota, secondo il successivo art. 12. Qualora il rimborso non venga richiesto, la Cooperativa mantiene l'importo in contabilità come debito verso gli eredi per la durata del termine di prescrizione di legge; decorso tale termine senza rivendicazioni, la somma è acquisita a riserva indivisibile.

Art. 12 – Liquidazione della quota

I Soci receduti o esclusi, nonché gli eredi del Socio defunto o gli aventi causa in caso di estinzione di un ente, hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata anche ai sensi del successivo art. 19, comma 3, lett. c) e ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento e non può in ogni caso eccedere l'importo complessivamente versato e rivalutato.

TITOLO IV – SOCI SOVVENTORI

Art. 13 – Soci sovventori

Possono essere ammessi Soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della L. 31 gennaio 1992, n. 59. Ai Soci sovventori non si applicano i requisiti di ammissione e le incompatibilità previste per i Soci cooperatori.

Art. 14 – Conferimenti e azioni

I conferimenti dei Soci sovventori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale secondo quanto precisato al successivo art. 18. Essi possono consistere in denaro, beni o crediti e sono rappresentati da azioni nominative del valore nominale di Euro 25 (venticinque) ciascuna, salvo diversa determinazione dell'Assemblea. È esclusa l'emissione dei titoli ai sensi dell'art. 2346, c.c.

Art. 15 – Alienazione delle azioni dei Soci sovventori

Le azioni dei Soci sovventori possono essere trasferite previo gradimento dell'organo amministrativo, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di emissione delle stesse. Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del proposto acquirente, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata o PEC; decorso tale termine senza risposta, il gradimento si intende concesso. In caso di mancato gradimento, gli amministratori indicano un altro acquirente per acquistare le azioni a parità di condizioni; in mancanza, il Socio può procedere liberamente alla vendita.

Art. 16 – Emissione delle azioni

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori è deliberata dall'Assemblea, la quale stabilisce:

a) l'importo complessivo;

b) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione dei Soci cooperatori, motivata dall'organo amministrativo;

c) il termine di cui al successivo art. 17;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo previsto per i Soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

L'emissione non può compromettere la prevalenza mutualistica della Società. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi coloro che siano anche Soci cooperatori, spetta un voto. I voti attribuiti ai Soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 17 – Recesso dei Soci sovventori

Oltre ai casi previsti dall'art. 2437, c.c. e dalle altre inderogabili norme di legge, il recesso è ammesso decorso il termine stabilito dall'Assemblea contestualmente all'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, c.c. La liquidazione avviene entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio relativo

all’esercizio in cui il recesso è divenuto efficace.

TITOLO V – PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
– dai conferimenti effettuati dai Soci cooperatori, rappresentati da quote di partecipazione del valore minimo di Euro 25 (venticinque) per ciascun Socio. L’Assemblea può deliberare ulteriori modifiche della quota sociale minima nell’ambito delle proprie competenze statutarie. Il Consiglio di Amministrazione comunica ai Soci l’importo della quota sociale minima come aggiornato;
– dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, destinati al Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;
b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui al successivo art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi e agli eredi dei Soci deceduti;
c) dalle riserve straordinarie;
d) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea o prevista dalla legge.
Durante la vita della Cooperativa le riserve sono indivisibili; ai sensi dell’art. 2514, c.c. è in ogni caso vietata la distribuzione di riserve fra i soci cooperatori.

Art. 19 – Bilancio e destinazione degli utili

L’esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e, ove richiesto dalla legge, dalla relazione sulla gestione, nonché da ogni altro documento richiesto dalla legge. Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata o in forma micro nei casi previsti dalla normativa vigente. Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 2364, comma 2, c.c.
L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:
a) alla riserva legale, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c) all’eventuale rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59;
d) alla corresponsione, entro i limiti previsti dall’art. 2514, c.c. e delle norme inderogabili di legge, del dividendo sulle quote dei Soci cooperatori e sulle azioni dei Soci sovventori;

e) alla formazione di altre riserve o fondi indivisibili.
La quota di utili non assegnata ai sensi del comma precedente è destinata a fini mutualistici.
È vietato remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi ai sensi dell'art. 2514, c.c.;

Art. 20 – Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo consenta il risultato dell'attività mutualistica e nel rispetto dei vincoli di legge e statutari, può imputare al conto economico somme a titolo di ristorno. L'Assemblea delibera sulla destinazione del ristorno, che può essere attribuito mediante: (i) erogazione diretta ai Soci; (ii) aumento gratuito del capitale sociale, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote; (iii) accantonamento a riserva indivisibile, ove ritenuto opportuno. La ripartizione del ristorno avviene in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici realizzati dai Soci secondo un criterio di parità di trattamento e i criteri stabiliti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme di legge.
Il ristorno non costituisce distribuzione di utili, ma restituzione mutualistica correlata ai rapporti intercorsi tra i Soci e la Società.

TITOLO VI – ORGANI SOCIALI (MODELLO MONISTICO)

Art. 21 – Organi sociali

L'amministrazione e il controllo della Società sono esercitati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e da un Comitato per il Controllo sulla Gestione costituito al suo interno, applicandosi, in quanto compatibili, gli artt. 2409-*sexiesdecies* e ss., c.c.
Sono organi sociali:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato per il Controllo sulla Gestione (interno al Consiglio di Amministrazione);
d) il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale.

Art. 22 – Assemblea dei Soci

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria:
a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
b) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio e delibera su utili/perdite e ristorni;
d) stabilisce i compensi per il Consiglio di amministrazione, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Presidente e il Revisore;
e) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
f) delibera su ogni altra materia di sua competenza per legge o statuto.

L'Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
b) delibera sullo scioglimento della Società;
c) delibera sulla nomina e la sostituzione dei liquidatori e sui relativi poteri;
d) delibera sull'approvazione dei regolamenti ex art. 2521, ultimo comma, c.c. e del Regolamento Assembleare;
e) delibera sulle altre materie espressamente attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.
Il Regolamento Assembleare disciplina la convocazione, la costituzione, il funzionamento e la verbalizzazione dell'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 23 – Convocazione

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove entro il territorio della Provincia Autonoma di Trento, almeno una volta all'anno entro il termine di cui al precedente art. 19. Essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando opportuno e comunque quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto; in tal caso il Consiglio provvede senza ritardo.
La convocazione avviene mediante avviso affisso all'albo della sede sociale, pubblicato sul sito web ufficiale della Cooperativa e comunicato ai Soci con ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, anche digitale, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la prima convocazione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea.
Riunioni in videoconferenza. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti, seguirne la discussione e intervenire in tempo reale, e sia garantita la corretta verbalizzazione. Il luogo dell'adunanza si considera quello in cui si trovano il Presidente e il segretario.

Art. 24 – Costituzione e quorum deliberativi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un quinto dei voti dei Soci aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo diversa previsione di legge o Statuto.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei voti dei Soci aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti. Essa delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, salvo diversa previsione di legge.

Art. 25 – Intervento e voto

Il diritto di voto spetta ai Soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.
Ogni Socio cooperatore ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I voti complessivamente

attribuibili ai Soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti ai Soci.
Il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica, che non sia amministratore o dipendente della Società, mediante delega scritta. Il Socio rappresentante deve appartenere alla medesima categoria del Socio rappresentato. Ogni Socio può rappresentare fino a un massimo di dieci soci. Le deleghe sono presentate al Presidente dell'Assemblea, che ne verifica la regolarità, e sono conservate agli atti. I Soci persone giuridiche sono rappresentati dal loro legale rappresentante o da un loro amministratore munito di idoneo mandato scritto.

Art. 26 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza anche di questi, l'Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza degli intervenuti. Il Presidente propone la nomina del segretario e degli eventuali scrutatori. Le deliberazioni risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei Soci.

Art. 27 – Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata al Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente e da un numero di consiglieri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove). Il numero dei componenti è determinato dall'Assemblea in sede di nomina, secondo il Regolamento Assembleare. Il Consiglio deve essere composto per almeno due terzi da Soci cooperatori, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2542, c.c. Possono essere eletti anche soggetti non Soci, di comprovata esperienza e professionalità, nel rispetto delle incompatibilità di cui al successivo art. 28.
Almeno un terzo dei componenti del Consiglio deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, comma 1, c.c. Al momento della nomina dei componenti del Consiglio e prima dell'accettazione dell'incarico sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti direttamente dall'Assemblea.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I consiglieri scadono per un terzo ogni esercizio sociale secondo quanto indicato nella delibera di nomina e sono rieleggibili.

Art. 28 – Ineleggibilità e incompatibilità degli Amministratori

Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, gli amministratori devono garantire indipendenza, imparzialità e corretto esercizio delle funzioni. Non possono ricoprire la carica coloro che si trovano in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Società. Le incompatibilità si applicano sia agli amministratori Soci cooperatori sia agli amministratori

non Soci.
Non possono essere eletti o mantenere la carica di amministratore, per ineleggibilità o decadenza:
a) i dipendenti della Società, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria;
b) i collaboratori coordinati e continuativi con incarichi superiori a sei mesi;
c) i consulenti che intrattengono rapporti professionali stabili con la Società;
d) il Revisore legale, i soci e gli amministratori della società di revisione o i membri dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
e) i componenti di eventuali comitati interni di controllo, garanzia o vigilanza diversi dal Comitato per il Controllo sulla Gestione;
f) gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti di imprese concorrenti;
g) i titolari di partecipazioni rilevanti in imprese concorrenti o in conflitto di interessi con la Società;
h) i consulenti o i collaboratori di soggetti che operano in concorrenza o che intrattengono rapporti economici significativi con la Società;
i) i soggetti che svolgono attività professionali o imprenditoriali in evidente contrasto con gli interessi della Cooperativa;
l) gli amministratori locali, regionali o nazionali che esercitano poteri autorizzativi, concessori o di vigilanza sulla Società;
m) i funzionari pubblici che svolgono attività di controllo, ispezione o autorizzazione nei confronti della Società;
n) i soggetti che ricoprono incarichi pubblici che possano determinare conflitti di interessi diretti o indiretti.
o) i soggetti in stato di interdizione, inabilitazione o sottoposti a misure di prevenzione;
p) i soggetti che hanno riportato condanne, anche non definitive, per reati societari, fallimentari, contro la P.A., contro il patrimonio o per delitti non colposi con pena superiore a due anni;
q) i soggetti dichiarati responsabili di gravi irregolarità gestionali in altre società o cooperative.
Costituiscono cause di incompatibilità:
a) rapporti economici rilevanti e continuativi con la Società (forniture, appalti, consulenze);
b) contenziosi in corso con la Società;
c) legami familiari entro il secondo grado o convivenza con altri amministratori, dirigenti o responsabili di area;
Obblighi informativi e decadenza. Al momento della candidatura e per tutta la durata del mandato, gli amministratori devono: i) dichiarare per iscritto l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità; ii) comunicare tempestivamente ogni sopravvenienza rilevante; iii) aggiornare la dichiarazione di indipendenza ad ogni cambiamento.

In caso di sopravvenienza di una causa di incompatibilità o decadenza: (i) l'amministratore deve darne immediata comunicazione al Consiglio; (ii) il Consiglio valuta entro 30 (trenta) giorni e dà comunicazione all'amministratore della sussistenza della causa di incompatibilità o decadenza; (iii) se tale causa non è rimossa entro 15 (quindici) giorni, l'amministratore decade previa delibera del Consiglio di amministrazione. Può costituire causa di decadenza anche la mancata comunicazione, la dichiarazione mendace o la violazione reiterata degli obblighi di indipendenza eventualmente previsti dalla legge e dal presente statuto. Il Regolamento assembleare può disciplinare criteri e verifiche periodiche.

Art. 29 – Integrazione del Consiglio

In caso di cessazione di uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386, c.c. Gli amministratori così cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea utile, che provvede alla loro conferma o sostituzione. Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti.

Art. 30 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi quelli riservati per legge o statuto all'Assemblea dei Soci.

Art. 31 – Rappresentanza e funzioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Società di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente. Il Consiglio può attribuire al Presidente compiti di direzione operativa e gestionale nel rispetto degli artt. 2381 e 2544, c.c. e delle norme inderogabili di legge. Il Presidente può avvalersi di consulenti esterni entro i limiti stabiliti dal Consiglio e riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività svolta. Può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti, previa deliberazione del Consiglio che ne autorizza contenuto e limiti.

Art. 32 – Convocazioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario o quando lo richiede almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione avviene mediante avviso via email almeno tre giorni prima, o almeno un giorno prima nei casi di urgenza, con indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono riportate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro dei verbali del Consiglio.

Interessi. Se uno o più consiglieri hanno interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società, si applicano le disposizioni dell'art. 2391, c.c.

Riunioni in videoconferenza. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile identificare i partecipanti, seguirne la discussione e intervenire in tempo reale e sia garantita la corretta verbalizzazione.

Art. 33 – Comitato per il Controllo sulla Gestione

Istituzione e natura. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è organo interno al Consiglio di Amministrazione ed esercita le funzioni di controllo previste dalla legge.

Composizione e requisiti. È composto da tre membri, nominati dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e che comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate. Almeno uno dei membri deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il Comitato è composto da tre membri.

Durata e Presidenza. I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del proprio mandato di amministratore; la carica nel comitato cessa di diritto in caso di cessazione della carica di amministratore per qualsivoglia causa. in caso di rielezione a consigliere, l'interessato può essere nuovamente nominato nel Comitato, ricorrendone i requisiti. Il Presidente del Comitato è eletto al suo interno a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Funzioni. Il Comitato:

a) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile e sulla loro idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

b) valuta il corretto esercizio delle deleghe conferite;

c) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione;

d) coordina la propria attività con quella del soggetto incaricato della revisione legale;

e) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo ai rapporti con il revisore legale.

Poteri. Il Comitato, anche tramite i suoi componenti, può procedere ad atti di ispezione e controllo; può richiedere informazioni agli organi delegati, ai dirigenti e ai responsabili delle funzioni aziendali; partecipa stabilmente alle riunioni del Consiglio quando esercita le proprie funzioni.

Riunioni e verbalizzazione. Il Comitato si riunisce su convocazione del proprio Presidente o su richiesta di un membro e almeno ogni novanta giorni; le riunioni possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto al

precedente art. 32. Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario del Comitato, iscritto nel libro verbali del Comitato e riportato per estratto nel verbale del Consiglio di Amministrazione.

Compensi. Il compenso dei componenti del Comitato è determinato dall'Assemblea ai sensi delle previsioni statutarie sui compensi degli amministratori; il Consiglio può proporre eventuali integrazioni o differenziazioni in ragione delle funzioni di controllo svolte, fermo restando quanto previsto dalla legge.

Sostituzioni e decadenza. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un componente, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla sostituzione scegliendo, ove possibile, tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti; se ciò non è possibile, provvede ai sensi dell'art. 2386, c.c., scegliendo persona provvista dei requisiti richiesti. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza automatica.

Art. 34 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è affidata a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, per la durata prevista dalla legge. Il revisore esercita le funzioni previste dalla legge, effettua le verifiche periodiche e redige le relazioni da trasmettere al Consiglio e all'Assemblea. Partecipa all'Assemblea che delibera sul bilancio e può essere invitato alle riunioni del Consiglio quando siano trattati argomenti di sua competenza. Il compenso è determinato dall'Assemblea. La revoca è deliberata dall'Assemblea, sentito il Comitato per il Controllo sulla Gestione, esclusivamente per giusta causa, nei limiti delle inderogabili norme di legge, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

TITOLO VII – COLLEGIO ARBITRALE

Art. 35 – Controversie devolute al Collegio Arbitrale

Sono devolute alla cognizione d'arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 36, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del P.M.:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda d'adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica d'amministratore, sindaco o liquidatore è

accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente

Art. 36 – Composizione del Collegio Arbitrale - regole procedurali

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno per le controversie di valore inferiore ad euro cinquemila. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda d'arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.;

b) tre per le altre controversie.

Gli arbitri sono nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. di Trento.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda d'arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37 – Scioglimento della Società e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale – dedotti esclusivamente il capitale sociale e gli eventuali dividendi maturati – è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla L. n. 59/1992.

Art. 38 – Disposizione finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle società cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Albiano, dieci aprile duemilaventisei.
